



Protocollo n.31/U- FP 2021

Alle Segreterie Regionali
e Territoriali FP CGIL

Roma li, 25 gennaio 2021

Oggetto: Igiene ambientale pubblica CCNL Utilitalia - Iscritti novembre 2020.

Calcolo indice di rappresentatività nazionale e aziendale del CCNL Utilitalia.

Care/i compagne/i,

vi inviamo i dati completi, trasmessi da Utilitalia, relativi alle deleghe sindacali dell'igiene ambientale pubblica per l'anno 2020, sulla base delle comunicazioni da parte delle aziende associate, così come previsto dall'articolo 57 del CCNL 10 luglio 2016.

La tabella è comprensiva del numero di lavoratori e lavoratrici in forza al 1° novembre 2020 e degli iscritti a tutte le Organizzazioni sindacali (FP CGIL, FIT CISL, UILT e FIADEL) stipulanti il contratto collettivo nazionale.

Il dato degli iscritti conferma la FP CGIL come la prima organizzazione del settore delle aziende pubbliche con una percentuale (30,62%), relativa al rapporto tra i lavoratori iscritti complessivamente al sindacato e gli iscritti alle singole organizzazioni, sostanzialmente invariata.

Tra le altre organizzazioni sindacali si registra un calo della FIADEL e una crescita di rilievo della Uiltrasporti. I lavoratori iscritti al sindacato stipulante il CCNL rimangono sostanzialmente intorno al 53%.

Nell'immediato, è opportuno che le strutture sindacali territoriali verifichino con le strutture aziendali la veridicità dei dati per ogni singola azienda affinché vi sia la giusta suddivisione del periodo di aspettativa nazionale retribuita per motivi sindacali come da CCNL.

Il riscontro dell'esattezza dei numeri è importante per il calcolo dell'indice di rappresentatività d'ogni singola organizzazione sindacale su tutto il territorio nazionale e, come detto, per la conseguente ripartizione del periodo complessivo di aspettativa sindacale nazionale, così come previsto dall'articolo 57 lettera E) del CCNL 10 luglio 2016.

Per quanto riguarda, invece, la suddivisione dei permessi sindacali destinati ai componenti delle strutture territoriali, così come previsto dall'articolo 57 lettera C) del CCNL 10 luglio 2016, è



necessario che vi sia fornita la comunicazione aziendale – di norma entro il 15 gennaio 2021 - sull'indice di rappresentatività aziendale di ogni OO.SS. al 1° gennaio 2021, calcolato operando il rapporto tra gli iscritti alla singola organizzazione aziendale stipulante e la somma degli iscritti a tutte le organizzazioni sindacali stipulanti aziendali.

Si ricorda che il monte ore destinato alle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti, così come previsto dall'articolo 57, è il risultato del prodotto di 5,5 (ore) moltiplicato per il numero di lavoratori complessivi e, successivamente, da suddividere secondo i criteri previsti dallo stesso articolo nella lettera C) comma 2.

I criteri di ripartizione sono specificati sempre nel comma 2.

Per quanto attiene le agibilità previste per la rappresentanza sindacale unitaria, per il solo anno 2021 la ripartizione avverrà in via transitoria - così come previsto dal comma 7 dell'accordo 17 dicembre 2020 (allegato) – a favore delle strutture sindacali stipulanti in proporzione dell'indice di rappresentatività aziendale al 1° gennaio 2021. Tale monte ore aziendale sarà determinato dal prodotto di 1 (ora) per il numero dei dipendenti in forza al 1° gennaio 2021.

A tal proposito, è necessario comunicare alle aziende i nostri delegati sindacali aziendali come rappresentanti territoriali FP CGIL al fine di poter usufruire delle suddette ore di permesso e attivare le relative prerogative sindacali.

Ovviamente, riteniamo necessario che vengano prioritariamente indicati le compagne e/o i compagni appartenenti alle RSU decadute.

In ultimo, è necessario rammentare che nella ripartizione delle ore di permesso sindacale aziendale, di cui alla lettera C) dell'articolo 57, non è compresa l'UGL e nessun'altra organizzazione sindacale in quanto non stipulante il CCNL Utilitalia.

Pertanto, per quanto sopra ricordato, si precisa che tutte le altre organizzazioni sindacali non stipulanti possono usufruire di permessi aziendali solo dopo il riconoscimento delle prerogative e delle titolarità sindacali a livello aziendale, come conseguenza del percorso di "ammissione" da parte dell'azienda (articolo 19 legge 300/70).

Tale eventualità non è un obbligo ma sarebbe conseguenza di una scelta di natura politica dell'azienda, anche con i relativi costi aggiuntivi.

Fraterni saluti

Il Capo Area FP/CGIL Igiene Amb.le
Massimo Cenciotti